COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - RISORSE UMANE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3417 DEL 27/10/2026

Oggetto	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CON DECORRENZA 01/01/2024

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Roberto Gitto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario Generale
Andreina Mazzu' / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - RISORSE UMANE E CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CON DECORRENZA 01/01/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 52, comma 1-bis, stabilisce che:
  - i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti negli Enti Locali, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali;
  - le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;

– il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 23:
  - comma 1°, specifica che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
  - comma 2°, sancisce l'obbligo di assegnare le progressioni economiche sulla base di procedure selettive, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

– il C.C.N.L. 31 marzo 1999 del personale non dirigente:
  - all'articolo 3 definisce che il sistema di classificazione del personale sia articolato in quattro categorie;
  - agli articoli 5 e 6 disciplina l'istituto della progressione economica all'interno della categoria prevedendo l'adozione da parte degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

– il C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del personale non dirigente all'articolo 35 prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria, nonché la conferma del sistema di valutazione della prestazione introdotto dal C.C.N.L. 31 marzo 1999;

– il C.C.N.L. 21 maggio 2018 del personale non dirigente:
  - all'articolo 12 viene confermato il sistema di classificazione del personale in quattro categorie;

- all'articolo 64, comma 3°, prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria;

– il C.C.N.L. 16 novembre 2022 del personale non dirigente:

- agli articoli 7 e 8 vengono definiti i tempi e le procedure della contrattazione integrativa, nonché le materie oggetto di contrattazione, tra le quali "i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche";
- all'art. 14 vengono definite le linee di indirizzo per l'adozione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ed in particolare al:
  - comma 2°, stabilisce che la progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica;
  - comma 3°, precisa che la progressione economica orizzontale è attribuito al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie;

– l'Aran con parere:

- 20 dicembre 2022, n. CFL184, conferma che *"... ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell'art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente ..."*;
- 7 aprile 2023, n. CFC114b, per analogia, precisa che il requisito necessario per partecipare alla progressione economica orizzontale, previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a) -*"... possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate ..."* - *"... rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva ..."*;
- 4 agosto 2023, n. CSAN127a, precisa che *"... Ne consegue che il lavoratore neo- assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica ..."*;
- 15 settembre 2023, n. CFL232, chiarisce che *"... per poter applicare la disciplina previgente al CCNL il CCI doveva essere sottoscritto in via definitiva entro l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, ossia il 1 aprile 2023 ..."*;
- 23 novembre 2023, n. CFL224, precisa che nella verifica del requisito specifico di partecipazione alla progressione economica *"personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica"*, l'anno di attribuzione dell'ultima progressione è da considerarsi compreso;
- 23 novembre 2023, n. CFL234, conferma *"... per l'anno 2023 la progressione economica, attivata a seguito di contratto integrativo siglato in via definitiva entro l'anno corrente, secondo le disposizioni della nuova disciplina contenuta all'art. 14 del CCNL 16.11.2022, dovrà avere necessariamente come data di decorrenza il 1° gennaio 2023 e che da quella data verranno applicati i nuovi differenziali stipendiali di cui alla Tabella A) allegata al medesimo CCNL ..."*;

DATO ATTO che:

– in data 19 dicembre 2024 è stato sottoscritto il C.C.D.I. parte economica – anno 2024, nel quale all'art. 22,comma 5, il termine di 3 anni è ricondotto a e viene, inoltre, concordato dalle parti di destinare una somma pari ad € 55.000,00, per i seguenti passaggi:

- Area degli Operatori max n. 5 passaggio
- Area degli Operatori esperti max n. 10 passaggi

- Area degli Istruttori max n. 34 passaggi
- Area dei Funzionari max n. 12 passaggi

– con determina 26 luglio 2024, n. 1950, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2024 e proceduto all'impegno di spesa per la parte di utilizzo da contrattare;

– l'importo destinato alla progressione economica viene interamente finanziata con risorse stabili del fondo 2024;

– con l'avviso del 18.11.2025, è stata indetta una procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno di ciascuna categoria – anno 2024, stabilendo quale scadenza per la produzione della documentazione necessaria alla partecipazione il giorno 28 novembre 2025;

RICHIAMATE le valutazioni del triennio 2021-2023 del personale dipendente redatte secondo il sistema di valutazione della performance per gli anni 2021-2022 - 2023;

CONSIDERATO:

- che in applicazione di quanto previsto nell'art. 22 del CCDI 2024 si è proceduto alla valutazione del possesso da parte dei dipendenti dell'Ente dei requisiti previsti per concorrere all'attribuzione della progressione economica orizzontale e che da tale esame è emerso che n. 1 dipendente non risulta in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla selezione;
- che, di conseguenza, i dipendenti che partecipano alla P.E.O., anno 2024, sono 159 e, 61 i dipendenti che beneficeranno della progressione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, C.C.D.I. 2024;
- che i dipendenti beneficiari della progressione riceveranno apposita comunicazione tramite piattaforma Maggioli o mail per i dipendenti cessati;

VISTE le graduatorie distinte per aree predisposte e custodite agli atti dall'ufficio competente (allegato B) delle quali si allega estratto in forma anonima (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che a parità di punteggio la progressione viene attribuita tenendo conto, nel seguente ordine, dei seguenti criteri:

1. punteggio più alto a titolo di performance individuale ottenuto nel corso del triennio;
2. valutazione conseguita a titolo di performance individuale nell'ultimo anno preso in considerazione nella selezione;
3. minore età.

CONSTATATO che la graduatoria :

– diventa definitiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, tranne nel caso in cui, entro tale termine non vengano presentate, da parte dei dipendenti interessati, richieste di riesame mediante istanza scritta da presentare al Dirigente del Servizio Risorse Umane. Trascorso tale periodo, il Dirigente, esaminata l'istanza, nei successivi quindici giorni provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria rendendola definitiva;

VISTO il sottoindicato prospetto delle risorse da distribuire alle singole categorie di personale avente i requisiti per partecipare alla progressione economica orizzontale:

ARRETRATI PEO				**P.E.O. DA NOVEMBRE 2026**
AREA.	-2024-	-2025-	-2026-	
operatori	2.114,72	2.169,42	1.678,62	a regime in busta paga

Operatori esperti	4.984,45	6.108,54	5.233,73	a regime in busta paga
Istruttori	20.265,42	22.279,17	17.285,54	a regime in busta paga
Funzionari ed E.Q.	15.047,56	14.247,56	10.598,54	a regime in busta paga
TOTALE	**42.412,15**	**44.804,69**	**34.796,43**	

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) di approvare le graduatorie, distinte per categoria, per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2024, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di attribuire le nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2024 ai dipendenti inclusi nell'allegato A, risultanti beneficiari della P.E.O, parte integrante della presente determinazione;

3) di riconoscere agli stessi dipendenti, con la medesima decorrenza, il trattamento economico annuo specifico nella nuova categoria di inquadramento, comprensivo della tredicesima mensilità, e di corrispondere gli arretrati maturati (Allegato B, agli atti d'ufficio);

4) di comunicare ai dipendenti beneficiari l'avvenuta progressione;

5) di prendere atto che la graduatoria diventa definitiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, tranne nel caso in cui, entro tale termine non vengano presentate, da parte dei dipendenti interessati, richieste di riesame mediante istanza scritta da presentare al Dirigente del Servizio Risorse Umane. Trascorso tale periodo, il Dirigente, esaminata l'istanza, nei successivi quindici giorni provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria rendendola definitiva;

6) di dare atto che il costo degli arretrati P.E.O. dal 01.01.2024 al 31.10.2026 da sostenere pari ad € 122.013,27 per l'attribuzione delle progressioni orizzontali per differenze retributive 2024, oltre agli oneri riflessi e Irap di conseguenza dovuti, trova adeguata copertura ai capitoli di spesa del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, secondo lo schema sotto riportato:

esercizio	Capitolo	Impegno	Descrizione	importo
2026	01111.01.00021552	2193/2024	P.E.O. dal 01.01.24 al 31.12.2024	42.412,15
2026	01111.01.00021552	826/2025	P.E.O. dal 01.01.25 al 31.12.2025	44.804,69
2026	Rispettivi Capitoli di retribuzione		arretrati dal 01.01.2026 al 31.10.2026. a regime mensilmente dal 01.11.2026.	34.796,43
2026	01111.01.00021900	2194/2024	Oneri contributivi	Da quantificare in fase di liquidazione
2026	01111.02.00022750	2195/2024	Irap	Da quantificare in fase di liquidazione

7) di aggiornare, a ciascun dipendente interessato dal passaggio di categoria, l'indennità di vacanza contrattuale nei nuovi valori previsti dal CCNL e di corrispondere i relativi arretrati.

di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio Online, sul Sito web Istituzionale in Amministrazione Trasparente (sottosezione Personale/Contrattazione Integrativa).

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Gitto
(sottoscritto con firma elettronica)